



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Sezione Fallimentare**  
*Ufficio Istanze*

**BIGLIETTO DI CANCELLERIA**

**PROCEDURA N. 1696/09**

SI COMUNICA ALLE SEGUENTI PARTI:

**CREDITORI ISTANTI:**

- Carnicella Alessandra +128 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1696/09) Fax:0668300457
- Araghi Delio +149 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1727/09)
- Bassi Alberto +11 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1735/09)
- Laurenza Giancarlo +10 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Simeone Ermanno Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma c/o Recchi Emilia (Istanza n. 1736/09)
- Aversano Raffaella +95 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Di Spensa Maria Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma c/o Recchi Emilia (Istanza n. 1737/09)
- Actis Roberto +141 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1747/09)
- Ton Roberto +54 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1755/09)
- Aileti Massimo +35 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1756/09)
- Andrusiani Danzio Ello +81 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1761/09)
- Corasiniti Maurizio +13 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1801/09)
- Chiluzzi Mauro +23 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 1840/09)
- Tramutoli Pierluigi +2 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. D'Atti Roberto Via Paolo Emilio, 34 Roma (Istanza n. 1890/09) Fax:0632111483
- Galandini Renato elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (Istanza n. 1902/09) Fax: 0637410035
- Lucci Simonetta elettivamente domiciliata presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (Istanza n. 1903/09)
- Rori Carlo elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (Istanza n. 1904/09)
- Palma Fabrizio elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (Istanza n. 1905/09)
- Suter Giovanni +1 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (Istanza n. 10/10)
- Vinci Micaela +3 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Scicchitano Sergio Via Emilio Faa' di Bruno, 4 Roma (Istanza n. 244/10) Fax:063725245
- Procura della Repubblica c/o Tribunale ordinario di Roma settore civile PM d.ssa Loy- Viale Giulio Cesare, 54/b Roma (Istanza n. 434/10)
- Del Gaudio Stefano +9 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (Istanza n. 534/10)
- Linsalata Renzo Oronzo +2 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (Istanza n. 572/10)

**DEBITORE**

- **AGILE SRL** elettivamente domiciliata c/o avv. Santaroni Mario Via di Porta Pinciana, 4 Roma Fax:0642020266
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** in persona del Ministro p.t. Via Molise, 2 Roma Fax 0647052123

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE**

**Procedimento di concordato preventivo n. 6/2010**

Il tribunale,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. **Ciro Monsurrò** – presidente,

dott.ssa **Concetta Fragapane** – giudice,

dott. **Emilio Norelli** – giudice relatore,

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso *ex art. 161 l. fall.*, presentato in data 17-2-2010 dalla società **AGILE s.r.l.** unipersonale, con sede in Roma, viale Liegi n. 44 (CF: 01572180766), per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e contabile della predetta società debitrice, redatta dai custodi giudiziari nominati da questo tribunale con decreto in data 23-12-2009 nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ovvero per dichiarazione di fallimento, promosso da **Carnicella Alessandra** e altri nei confronti della società **AGILE s.r.l.** unipersonale (con plurimi ricorsi, il primo dei quali depositato in cancelleria in data 24-11-2009 e iscritto al n. 1696/09), relazione depositata in cancelleria in data 15-2-2010;

sentiti all'udienza camerale del 31-3-2010 il difensore della società debitrice, i difensori dei creditori ricorrenti e il pubblico ministero;

letta l'ulteriore relazione redatta dai custodi giudiziari e presentata all'udienza del 31-3-2010;

letta la memoria difensiva sottoscritta dal legale rappresentate della società debitrice e depositata in data 31-3-2010;

letta la relazione *ex art. 161, terzo comma, l. fall.* redatta dal dott. **Massimo De Dominicis**, dottore commercialista (iscritto nell'albo dei dottori commercialisti di Pavia e nel registro dei revisori contabili), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), l. fall., relazione depositata in data 31-3-2010;

esaminati gli altri documenti allegati alla predetta memoria della società debitrice;

lette le memorie depositate in data 26-3-2010 dai sig.ri **Antonio Rizzuto** e **Alessandra Lerro**, creditori ricorrenti;

letta la memoria depositata in data 30-3-2010 dalla sig.ra Annalisa Mautone, creditrice ricorrente;

letta la memoria depositata in data 30-3-2010 dall'avv. Maria Rosaria Galella per i creditori ricorrenti Renzo Oronzo Linsalata e altri;

lette le memorie depositate in date 31-3-2010 e 7-4-2010 dagli avv.ti Sergio Scicchitano e Marco Paramucchi per i creditori ricorrenti Micaela Vinci e altri;

letta la memoria depositata in data 31-3-2010 dall'avv. Maria Di Spensa per i creditori ricorrenti Raffaele Aversano e altri;

lette le memorie depositate in date 31-3-2010 e 7-4-2010 dagli avv.ti Gianna Baldoni, Emilia Recchi e Federica Bezzi per i creditori ricorrenti Alessandra Carnicella e altri;

letta la memoria del pubblico ministero depositata in data 1-4-2010;

udita la relazione del giudice relatore;

*osserva*

1. Dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 [«Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («legge fallimentare»), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa *ammessa alla procedura di concordato preventivo* o di amministrazione controllata)], si desume che la procedura di concordato preventivo è alternativa non solo al fallimento (art. 1 l. fall.), ma altresì all'amministrazione straordinaria, sicché «le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento», che, avendo congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, «possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria», non sono escluse dal concordato preventivo, ma, in alternativa, possono essere ammesse a tale procedura.

2. Dall'art. 160, primo comma, l. fall. («L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano...») si desume che qualunque imprenditore, che sia «soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo» (art. 1 l. fall.), e dunque anche (nel concorso degli ulteriori requisiti di cui innanzi) alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria, ha facoltà di proporre un concordato, per ciò solo che si trovi «in stato di crisi» (per il quale «si intende anche lo stato di insolvenza»: art. 160, terzo comma, l. fall.) e nei suoi confronti non sia ancora stata emessa dichiarazione di fallimento o di stato di insolvenza, sicché la domanda di concordato preventivo non è preclusa dalla preventiva presentazione e dalla pendenza di istanze di fallimento o di stato di insolvenza.

3. Dall'art. 162, secondo comma, 1. fall. («Il tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore») si desume che, in caso di concomitante pendenza di domanda di concordato preventivo e di istanza o richiesta di fallimento, il tribunale è tenuto – sia l'istanza o richiesta di fallimento anteriore o successiva alla domanda di concordato – a pronunciare prima sulla proposta di concordato e, solo se dichiara inammissibile tale proposta, può dichiarare il fallimento o lo stato di insolvenza del debitore, ricorrendone i presupposti di legge.

3.1. Il tribunale non può, dunque, fare alcuna valutazione circa la maggiore o minore idoneità della procedura di concordato preventivo ovvero, in alternativa, della procedura di fallimento o di amministrazione straordinaria a dare soluzione alla crisi dell'impresa.

4. Va chiarito che l'apertura della procedura di concordato preventivo (in alternativa alla procedura di fallimento o di amministrazione straordinaria) non è, comunque, ragione di esonero da eventuali responsabilità penali. Infatti, a norma dell'art. 236, secondo comma, 1. fall., nel caso di concordato preventivo, «si applicano le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società», ossia (per via del richiamo fatto da tali norme) le disposizioni che puniscono i reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice (artt. 216 e 217 l. fall.), nonché le disposizioni che puniscono il reato di aver «cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile», ed il reato di aver «cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società» (art. 223, secondo comma, 1. fall.).

4.1. A norma dell'art. 240 l. fall., il commissario giudiziale del concordato preventivo è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati di cui innanzi; i singoli creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del commissario giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

5. A norma dell'art. 162, secondo comma, 1. fall., in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il tribunale deve verificare esclusivamente la sussistenza dei «presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161» l. fall., nonché, ove siano previste diverse classi di creditori, la «correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi» (art. 163, primo comma, 1. fall.).

In questa sede, dunque, il tribunale deve – di ufficio – prendere in esame soltanto i requisiti di ammissibilità del concordato, ossia le condizioni di legittimità formale di esso.

Non può né deve valutare la convenienza (o la dannosità) della proposta di concordato (né per il debitore né per i creditori né per i lavoratori): ogni valutazione di convenienza (salvo il caso eccezionale di cui all'art. 180, quarto comma, l. fall., e, peraltro, solo in sede di giudizio di omologazione, conseguente all'approvazione della proposta) è riservata ai creditori aventi diritto di voto ed è da loro espressa, appunto, mediante il voto (e va tenuto presente che anche i creditori privilegiati, in quanto tali esclusi dal voto, possono acquisire il diritto di voto, rinunciando, in tutto o in parte, alla prelazione, con effetto ai soli fini del concordato, ai sensi dell'art. 177, secondo comma, l. fall.: in tal modo anche i creditori privilegiati, se contrari al concordato, possono far valere il loro dissenso e cercare così di impedire l'approvazione della proposta, senza peraltro perdere il privilegio nell'eventuale successiva procedura di fallimento o di amministrazione straordinaria).

5.1. Tra le condizioni di legittimità formale da verificare di ufficio in questa sede non vi è «la veridicità dei dati aziendali» esposti dal debitore proponente, né «la fattibilità del piano», sulla base del quale è formulata la proposta di concordato: invero, l'art. 161, terzo comma, l. fall. richiede che «la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano» siano solo «attestate» da «un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)», l. fall., in apposita relazione, ma non anche controllate dal tribunale in sede di ammissione alla procedura; perciò «presupposto» di cui all'art. 161 l. fall., ossia requisito di ammissibilità del concordato, che deve essere oggetto di verifica officiosa del tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, secondo comma, l. fall., è soltanto l'esistenza di una «relazione» attestativa di «veridicità» e «fattibilità» (relazione che abbia un minimo di requisiti di idoneità allo scopo e sia, quindi, identificabile come quella «relazione» voluta dalla norma), redatta da un professionista abilitato, non anche la «veridicità» e la «fattibilità» in sé e per sé (le quali, tuttavia, in quanto finiscono per incidere sul contenuto della proposta di concordato, possono, successivamente, essere oggetto di contestazioni da parte dei creditori dissenzienti e, così, divenire oggetto di sindacato del tribunale – quali condizioni di legittimità sostanziale del concordato – non già di ufficio, né in sede di ammissione, bensì solo su iniziativa di parte interessata, una volta aperta la procedura e nell'ambito di questa, ossia mediante l'opposizione, che può essere esperita nel giudizio di omologazione a norma dell'art. 180 l. fall.).

5.2. Il deposito della relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano è, dunque, adempimento prescritto a pena di **inammissibilità della proposta**.

Nella memoria depositata in data 7-4-2010 dagli avv.ti Gianna Baldoni, Emilia Recchi e Federica Bezzi (per i creditori ricorrenti Alessandra Carnicella e altri) si è eccepito la mancanza di tale adempimento, sul rilievo che la relazione depositata non conterrebbe alcuna attestazione in ordine alla fattibilità del piano, essendosi il professionista incaricato limitato ad attestare «la prevedibile fattibilità del piano di esdebitazione proposto dal ricorrente, subordinatamente all'ipotesi di effettiva ricezione delle proposte e garanzie di cui al precedente paragrafo 11.3».

5.2. Tra i requisiti di ammissibilità del concordato deve, invece, ricomprendersi l'assenza di condotte rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 173, primo comma, 1. fall., il quale prevede la revoca dell'ammissione a concordato, ove si accerti che «il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode»: invero, se l'accertamento di taluno di simili fatti dopo l'apertura della procedura comporta la revoca dell'ammissione al concordato, l'accertamento di taluno dei medesimi fatti, che avvenga prima dell'apertura della procedura, nel corso del procedimento per l'ammissione, non può non comportare la **inammissibilità della proposta** e, dunque, precludere l'apertura della procedura.

5.2.1. Nella memoria depositata in data 31-3-2010 dall'avv. Maria Di Spensa (per i creditori ricorrenti Raffaele Aversano e altri) si evidenziano – *inter cetera* – taluni fatti, già riferiti dai custodi giudiziari nella loro relazione del 15-2-2010 e ritenuti dalla parte deducente come ostativi all'ammissione della società debitrice al concordato preventivo: a) l'avvenuta sottoscrizione in data 28-6-2009 di una scrittura privata con la quale Agile s.r.l. si è accollata debiti di competenza di Eutelia s.p.a. per euro 9.673.734,09 «senza alcuna giustificazione apparente», con l'effetto di un aggravamento del dissesto in cui già si trovava la prima società; b) «la totale inerzia degli amministratori di Agile s.r.l. rispetto ad iniziative assunte da parte di Eutelia s.p.a. dopo la cessione del ramo di azienda e sino all'insediamento dei custodi giudiziari di Agile s.r.l., iniziative volte all'appropriazione di crediti formalmente ceduti alla propria ex controllata ed al palese inadempimento delle obbligazioni nascenti in capo ad Eutelia s.p.a. in forza dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda», scorgendosi in tali comportamenti «l'esistenza di un vincolo tra i vertici societari delle predette compagini sociali palesemente preordinato alla distrazione di

risorse del patrimonio di Agile s.r.l.»; c) il fatto che «nel periodo immediatamente successivo alla cessione del ramo di azienda ed all'operazione di accollo dei debiti, flussi finanziari provenienti dai conti intestati ad AGILE s.r.l. sono stati destinati a persone fisiche e/o giuridiche riconducibili al c.d. "Gruppo Omega"» per un importo complessivo di euro 10.777.669,93, così sottolineandosi come la «gestione di Agile s.r.l., pur dopo l'ingresso della stessa nella sfera di controllo di Omega s.p.a., sia stata caratterizzata da atti di disposizione dei beni sociali intenzionalmente lesivi dell'integrità patrimoniale della società»; d) il compimento di ulteriori operazioni, aggravanti il dissesto finanziario, poste in essere poco prima del sequestro disposto dal tribunale, e cioè: «da cessione, in data 23-11-2009, ad Unicredit Corporate Banking s.p.a. di crediti per l'ammontare di euro 2.674.258,82 a garanzia di posizioni debitorie di altre società riconducibili al c.d. "Gruppo Omega"», ed il conferimento di un «mandato irrevocabile all'incasso di crediti, per un importo di euro 2.854.885,63, sempre a garanzia di debiti imputabili alle predette società del gruppo».

5.2.2. Nella memoria depositata in data 31-3-2010 dagli avv.ti *Gianna Baldoni, Emilia Recchi e Federica Bezzi* (per i creditori ricorrenti *Alessandra Carnicella e altri*) si evidenziano – *inter cetera* – ulteriori fatti ritenuti dalla parte deducente come ostativi all'ammissione della società debitrice al concordato preventivo: l'avere la società debitrice esposto attività insussistenti, avendo sovrastimato l'avviamento e il "magazzino", ed ommesso di denunciare rilevanti passività, avendo sottostimato l'ammontare dei crediti maturati dai dipendenti a titolo di retribuzione diretta e indiretta e i relativi oneri previdenziali.

6. A norma dell'art. 161, secondo comma, lett. a), l. fall., il debitore - che chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo - deve presentare con il ricorso «una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa»: tale adempimento è da intendere a pena di inammissibilità della proposta (art. 162, secondo comma, l. fall.).

6.1. Nelle memorie depositate dai creditori ricorrenti si è eccepito la mancanza di detto adempimento.

7. A norma dell'art. 161, secondo comma, lett. b), l. fall., il debitore - che chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo - deve presentare con il ricorso «l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione»: dunque, occorre un elenco nominativo completo di tutti i creditori (tali ritenuti dal debitore), comprensivo e dei creditori chirografari e dei creditori prelati (non esclusi i

creditori per tributi e contributi, ai quali si proponga una "transazione fiscale" (art. 182-  
1, fall.), che riporti per ciascuno l'ammontare del credito (che il debitore ritiene dovuto),  
specificando la parte chitografaria e la parte privilegiata e, per questa seconda, il titolo  
della prelazione: tale adempimento è da intendere a pena di inammissibilità della  
proposta (art. 162, secondo comma, 1 fall.).

7.1. Una volta aperta la procedura, il predetto elenco deve essere sottoposto a «verifica» da  
parte del commissario giudiziale, il quale, sulla scorta delle scritture contabili, deve ad esso  
apportare «le necessarie rettifiche» (art. 171, primo comma, 1 fall.).

Tale verifica, tuttavia, è espletata ai soli fini dell'adunanza dei creditori e della votazione  
sulla proposta che in essa ha luogo (art. 174 ss. 1 fall.) e non implica alcun accertamento  
dei crediti.

7.2. In caso di contestazioni, spetta al giudice delegato deliberare sull'ammissione dei  
crediti ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che i suoi provvedimenti  
possano mai pregiudicare «le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti stessi» (art.  
176, primo comma, 1 fall.).

All'accertamento giudiziale dei crediti, ai fini dell'esecuzione del concordato, deve,  
eventualmente, provvedersi fuori della procedura di concordato in sede ordinaria: è  
giurisprudenza consolidata che le questioni attinenti alla sussistenza, all'ammontare e al  
rango (privilegiato o chitografario) dei crediti, da soddisfarsi in sede di esecuzione del  
concordato preventivo, in caso di controversia, non possono essere decise dal giudice  
delegato, né dal tribunale del concordato in sede camerale (né prima né dopo  
l'omologazione), ma danno materia a ordinari giudizi di cognizione davanti ai giudici  
competenti secondo le norme del codice di rito (infatti, «dopo la sentenza di omologazione  
del concordato preventivo, deve negarsi una competenza funzionale del giudice delegato e  
del tribunale fallimentare sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra  
il debitore e uno o più creditori e sulle questioni, quindi, attinenti alla sussistenza, entità e  
rango dei crediti, che debbono essere fatti valere con ordinario giudizio di cognizione»;  
Cass. 21-1-1999, n. 523; Cass. 18-8-1998, n. 8116)

In questa sede, pertanto, non possono essere trattate né decise controversie in ordine ai  
crediti vantati nei confronti della società proponente il concordato.

7.3. A norma dell'art. 184, primo comma, 1 fall., «il concordato omologato è obbligatorio  
per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato», ancorché  
non compresi nell'elenco presentato dal debitore e verificato dal commissario giudiziale: il  
decreto di omologazione non solo apre, una volta omologato il concordato, tutti i creditori anteriori



sono obbligati a rispettare il concordato, ma altresì che il debitore è obbligato ad adempiere il concordato (art. 185 l. fall.) nei confronti di tutti i creditori anteriori, ancorché non compresi nell'elenco, salvo, in caso di contestazione, accertamento giudiziale del credito.

7.1. Nelle memorie depositate dai creditori ricorrenti si è eccepiuto il mancato deposito del predetto elenco nominativo dei creditori.

8. A norma dell'art. 161, secondo comma, lett. b), l. fall., il debitore — che chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo — deve presentare con il ricorso altresì «uno stato analitico ed estimativo delle attività»: tale adempimento è da intendere a pena di inammissibilità della proposta (art. 162, secondo comma, l. fall.)

8.1. Nelle memorie depositate dai creditori ricorrenti si è eccepiuto la mancanza di detto adempimento.

9. A norma dell'art. 161, secondo comma, lett. c), l. fall., il debitore — che chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo — deve presentare con il ricorso altresì «l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore»: tale adempimento è da intendere a pena di inammissibilità della proposta (art. 162, secondo comma, l. fall.).

9.1. Nelle memorie depositate dai creditori ricorrenti si è eccepiuto la mancanza di detto adempimento.

10. A norma dell'art. 152, primo comma, l. fall., richiamato dall'art. 161, quarto comma, l. fall., ove debitore proponente il concordato sia una società, «la proposta di concordato» — «sia il ricorso, in cui è contenuta» — deve essere «sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale» (a pena di inammissibilità della proposta); inoltre, a norma dell'art. 152, secondo comma, l. fall. (anch'esso richiamato dall'art. 161, quarto comma, l. fall.) «la proposta e le condizioni del concordato» (salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto) «nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori» (a pena di inammissibilità della proposta); infine, a norma dello stesso art. 152, terzo comma, l. fall. (anch'esso richiamato dall'art. 161, quarto comma, l. fall.), «la deliberazione» degli amministratori «deve risultare da verbale redatto da notaio» ed «essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile» (a pena di inammissibilità della proposta), ciò vuol dire non solo che il ricorso contenente la proposta di concordato — riversato nel ricorso, con cui è proposta l'ammissione alla procedura di concordato preventivo — (art. 161, primo comma, l. fall.) — è sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società debitrice

proponente (a pena di inammissibilità della proposta) - deve essere oggetto di deliberazione dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico), la quale «deve risultare da verbale redatto da notaio» ed essere «depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile» (a pena di inammissibilità della proposta), ma altresì che ogni successiva integrazione o modificazione della proposta (che non sia di carattere meramente formale) deve essere contenuta in un atto sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società debitrice proponente (a pena di inammissibilità della proposta) e deve essere oggetto di deliberazione dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico), la quale «deve risultare da verbale redatto da notaio» ed essere «depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile» (a pena di inammissibilità della proposta).

11. Dall'art. 182-ter l. fall. (come modificato dall'art. 32, comma 5, del decreto-legge 29-11-2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28-1-2009, n. 2) si desume che, ove la proposta di concordato preventivo riguardi (anche o solo) crediti per «tributi amministrati dalle agenzie fiscali» (e relativi accessori) e/o crediti per «contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie» (e relativi accessori), devono trovare, per questi crediti, applicazione (oltre alle disposizioni dell'art. 160 l. fall., ed eventualmente in deroga a queste), altresì, le disposizioni (speciali) dello stesso art. 182-ter, nonché, per i crediti contributivi, le disposizioni (speciali) del D.M. 4-8-2009 (*Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi*), emanato ai sensi dell'art. 32, comma 6, del citato decreto-legge 29-11-2008, n. 185: la c.d. "transazione fiscale" è parte integrante e indefettibile - a pena di inammissibilità - della proposta di concordato.

11.1. In quanto parte integrante della proposta di concordato, l'intero contenuto della "transazione fiscale" (ossia tutte le "condizioni" di essa: percentuali e termini di pagamento dei crediti tributari e contributivi e relativi accessori) deve essere riversato nel ricorso, con cui si propone la domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero in un atto integrativo di esso, ricorso o atto integrativo che deve essere (a pena di inammissibilità della proposta) sottoscritto personalmente dal debitore-imprenditore individuale o dal legale rappresentante della società debitrice; inoltre, detto contenuto della "transazione fiscale" - ove proponente sia una società di capitali o cooperativa - deve - nella sua interezza - essere (a pena di inammissibilità della proposta) oggetto di una «deliberazione degli amministratori», la quale deve (a pena di inammissibilità della

**proposta**) risultare da «verbale redatto da notaio» e deve essere **(a pena di inammissibilità della proposta)** «depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile», secondo quanto prescrive l'art. 152, terzo comma, l. fall., richiamato dall'art. 161, quarto comma, l. fall.

11.2. A norma dell'art. 182-ter, secondo comma, l. fall., «copia della domanda» di concordato preventivo (contenente la c.d. "transazione fiscale") «e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore».

Il debitore deve, dunque, dare la prova dell'avvenuta presentazione agli uffici competenti, **a pena di inammissibilità della proposta.**

11.3. Analogamente, a norma dell'art. 2, comma 1, del D.M. 4-8-2009 citato, ove la proposta di concordato ricomprenda crediti per contributi ed accessori, il debitore proponente deve «presentare agli enti previdenziali interessati la proposta di accordo corredata dalla documentazione prevista dall'art. 161, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell'impresa». Ai sensi della circolare INPS 15-3-2010, n. 38, la domanda nei confronti di detto istituto deve essere presentata alla competente sede di esso.

Il debitore deve, dunque, dare la prova dell'avvenuta presentazione agli enti previdenziali interessati, **a pena di inammissibilità della proposta.**

12. Dall'art. 160 l. fall. (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d, del decreto-legge 14-5-2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14-5-2005, n. 80, e dal d.lgs. 12-9-2007, n. 169) si desume che, nella nuova disciplina del concordato preventivo, non sono mai necessarie, ai fini della legittimità (e formale e sostanziale) della proposta di concordato, «garanzie» di adempimento (infatti, il nuovo testo dell'art. 160 l. fall. - a differenza di quello del 1942 - non fa nessun cenno alle «garanzie»): la prestazione o meno di garanzie, la specie e il contenuto di esse, la misura di copertura dell'onere concordatario che realizzano, così come - se offerte - la serietà e l'affidabilità di esse, sono tutti elementi del "merito" della proposta, che riguardano, cioè, la «convenienza» del concordato, la cui valutazione spetta esclusivamente ai creditori, chiamati a votare (art. 177 l. fall.), non al tribunale, né in sede di ammissione, né in sede di omologazione (salvo il caso eccezionale di cui all'art. 180, quarto comma, l. fall.). Tuttavia, qualora - come nel

caso di specie – il debitore (per sua libera scelta) offra garanzie, le relative clausole fanno parte integrante della proposta ed allora il tribunale non può non verificare di ufficio la legittimità anche di tali clausole, e quindi la validità – *sub specie* di assenza di cause di inesistenza giuridica o di nullità (conformità a norme imperative, ordine pubblico e buon costume: artt. 1343, 1344, 1345, 1346, 1350, 1418 c.c.) – dei negozi costitutivi delle garanzie offerte; deve ritenersi, invero, **inammissibile** una proposta di concordato, in cui si offra una **garanzia giuridicamente inesistente o nulla, tale oggettivamente per il suo contenuto negoziale ovvero soggettivamente per essere il garante soggetto non abilitato a prestarla.**

12.1. E' stato chiarito dalla giurisprudenza della S. C. che le garanzie del concordato devono essere prestate a favore non della massa dei creditori indistintamente considerata nella sua globalità, bensì dei singoli creditori concordatari: infatti, una volta omologato il concordato, in caso di inadempimento, legittimati a far valere le garanzie prestate sono esclusivamente i creditori *uti singuli* («In caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura concordataria»: Cass.-s.u. 18-5-2009, n. 11396). Ciò implica che le garanzie – per essere valide – debbono essere prestate in modo tale che – ove si tratti di garanzie personali – sorga un rapporto obbligatorio fra il garante e ciascuno di tutti i creditori (nei cui confronti si esplicano gli effetti del concordato: art. 184 l. fall., v. *supra*) con un oggetto ben determinato (o determinabile: art. 1346 c.c.), sì che il singolo creditore possa, poi (in caso di inadempimento), agire in giudizio e conseguire un titolo esecutivo nei confronti del garante. Va, dunque, esclusa la validità di garanzie fideiussorie prestate – come è avvenuto nel caso di specie – a beneficio genericamente della procedura di “concordato preventivo” (che, peraltro, non è nemmeno un soggetto giuridico).

12.2. Nella memoria del pubblico ministero depositata in data 1-4-2010 si muovono rilievi circa la qualità della garante COFIART - Società cooperativa di Garanzia Fidi come soggetto abilitato alla prestazione di garanzie ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1-9-1993, n. 385).

Sembra necessario acquisire al riguardo informazioni dalla Banca d'Italia (Area vigilanza bancaria e finanziaria).

13. Dall'art. 160, primo comma, l. fall. si desume che la proposta di concordato deve, sempre, indellettibilmente, prevedere la «ristrutturazione dei debiti» e la «soddisfazione dei crediti», le quali, tuttavia, possono realizzarsi «attraverso qualsiasi forma», sicché è deducibile nella proposta qualsiasi strumento giuridico, purché – è sottinteso – esso comunque risponda ai requisiti della «determinatezza», della «possibilità» e della «liceità» (ex art. 1346 c.c., in relazione all'art. 1324 c.c.); ciò **a pena di inammissibilità della proposta.**

13.1. Ove la proposta preveda (non la cessione dei beni ai creditori, né altre «forme» di soddisfacimento, bensì) – come nel caso di specie – semplicemente un piano di pagamenti a favore dei creditori da eseguirsi dallo stesso debitore, piano di cui è parte integrante una “transazione fiscale”, e non preveda – come nel caso di specie – «la soddisfazione non integrale» (alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 160, secondo comma, l. fall.) dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, diversi dai crediti per tributi, contributi e relativi accessori (oggetto della c.d. “transazione fiscale”), occorre che la proposta (dunque il ricorso ovvero l'atto integrativo e/o modificativo di esso: su cui v. *supra*) contenga:

a) (**a pena di inammissibilità della proposta**) l'espreso impegno incondizionato del debitore al pagamento immediato, subito dopo l'omologazione, ovvero mano a mano che verranno a scadenza, di tutti i crediti prededucibili (salvo, in caso di contestazioni, accertamento giudiziale);

b) (**a pena di inammissibilità della proposta**) l'espreso impegno incondizionato del debitore al pagamento integrale e immediato, subito dopo l'omologazione, di tutti i crediti – diversi dai crediti per tributi, contributi e relativi accessori – assistiti da cause legittime di prelazione (oltre che dei relativi interessi, cui si estendono le prelazioni ex artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., richiamati dagli artt. 55 e 169 l. fall.), nei confronti dei quali (ancorché non compresi nell'elenco nominativo di cui all'art. 161, secondo comma, l. fall.) si esplicano gli effetti del concordato (art. 184 l. fall.) e che siano riconosciuti dal medesimo debitore ovvero accertati con provvedimenti giudiziali definitivi o portati da titoli esecutivi non contestati giudizialmente; dovendosi intendere per pagamento “immediato” un pagamento che sia effettuato non oltre il termine (“tecnico”) di trenta giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione (ex art. 183 l. fall.);

c) (**a pena di inammissibilità della proposta**) l'espreso impegno incondizionato del debitore al deposito integrale e immediato, subito dopo l'omologazione, delle somme spettanti (per capitale e interessi ex artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., richiamati dagli artt. 55 e 169 l. fall.) a tutti i creditori assistiti da cause legittime di prelazione, nei confronti dei

quali (ancorché non compresi nell'elenco nominativo di cui all'art. 161, secondo comma, 1. fall.) si esplicano gli effetti del concordato (art. 184 1. fall.) e che siano «contestati» (in riferimento al disposto dell'art. 180, sesto comma, 1. fall.), per tali dovendosi intendere i creditori muniti di titoli esecutivi giudizialmente contestati (dal debitore); e dovendosi anche in tal caso intendere per deposito "immediato" un deposito che sia effettuato non oltre il termine ("tecnico") di trenta giorni dalla data di definitività del decreto di omologazione (ex art. 183 1. fall.);

d) **(a pena di inammissibilità della proposta)** l'espresso impegno incondizionato del debitore al pagamento di tutti i creditori chirografari (tra essi compresi i creditori prelatizi per la parte degli interessi non coperta dalle prelazioni ex artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.), nei confronti dei quali (ancorché non compresi nell'elenco nominativo di cui all'art. 161, secondo comma, 1. fall.) si esplicano gli effetti del concordato (art. 184 1. fall.) e che siano riconosciuti dal medesimo debitore ovvero accertati con provvedimenti giudiziali definitivi o muniti di titoli esecutivi non contestati giudizialmente, nonché la precisa indicazione della percentuale o (in caso di suddivisione in classi) delle percentuali loro promesse e la determinazione di precisi termini dei pagamenti;

e) **(a pena di inammissibilità della proposta)** l'espresso impegno incondizionato del debitore al deposito, nella misura percentuale o nelle misure percentuali e nei termini di cui al precedente punto d), delle somme spettanti a tutti i creditori chirografari, nei confronti dei quali (ancorché non compresi nell'elenco nominativo di cui all'art. 161, secondo comma, 1. fall.) si esplicano gli effetti del concordato (art. 184 1. fall.) e che siano «contestati» (in riferimento al disposto dell'art. 180, sesto comma, 1. fall.), ossia muniti di titoli esecutivi contestati giudizialmente;

f) **(a pena di inammissibilità della proposta)** l'espresso impegno incondizionato del debitore al pagamento integrale dei crediti per contributi dovuti all'INPS per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (artt. 2753-2778, n. 1, c.c.) e dei crediti per premi dovuti all'INAIL (art. 4.3 decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389), salvo dilazione del pagamento non superiore a sessanta rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente (art. 3, commi 1 e 3, D. M. 4-8-2009), e con precisa indicazione (in caso di dilazione) dei termini di pagamento, a partire dalla data di definitività del decreto di omologazione (ex art. 183 1. fall.);

g) **(a pena di inammissibilità della proposta)** l'espresso impegno incondizionato del debitore al pagamento non inferiore al quaranta per cento del cinquanta per cento dei

crediti per accessori relativi ai crediti (per contributi e premi) di cui innanzi (artt. 2754-2778, n. 8, c.c.), salvo dilazione del pagamento non superiore a sessanta rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente (art. 3, commi 1 e 3, D. M. 4-8-2009), con precisa indicazione in tal caso dei termini di pagamento, a partire dalla data di definitività del decreto di omologazione (ex art. 183 l. fall.);

h) **(a pena di inammissibilità della proposta)** l'espresso impegno incondizionato del debitore al pagamento non inferiore al trenta per cento di tutti i crediti chirografari di INPS ed INAIL (tra essi compreso l'altro cinquanta per cento degli accessori relativi ai crediti per contributi e premi), salvo dilazione del pagamento non superiore a sessanta rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente (art. 3, commi 2 e 3, D. M. 4-8-2009), e con precisa indicazione (in caso di dilazione) dei termini di pagamento, a partire dalla data di definitività del decreto di omologazione (ex art. 183 l. fall.);

i) **(a pena di inammissibilità della proposta)** l'espresso impegno incondizionato del debitore al pagamento integrale del credito per imposta sul valore aggiunto (ivi compresi gli accessori muniti di privilegio), salvo dilazione del pagamento (art. 182-ter, primo comma, l. fall.), **non superiore a sessanta rate mensili**, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente (non potendo il trattamento di tale credito collocato nel n. 7 dell'art. 2778 c.c. essere peggiore rispetto a quello fatto dall'art. 3 D. M. citato ai crediti contributivi collocati nel n. 8 dello stesso art. 2778 c.c., laddove effettivamente vi siano tali crediti contributivi e di essi la proposta preveda il pagamento dilazionato), e con precisa indicazione (in caso di dilazione) dei termini di pagamento, a partire dalla data di definitività del decreto di omologazione (ex art. 183 l. fall.);

l) **(a pena di inammissibilità della proposta)** l'espresso impegno incondizionato del debitore al pagamento integrale degli altri crediti tributari assistiti da privilegi (ivi compresi i relativi interessi, cui si estende la prelazione ex art. 2749 c.c.) – la proposta non prevedendo di questi la «soddisfazione non integrale» –, salvo dilazione (art. 182-ter, primo comma, l. fall.), che non può essere (art. 182-ter, primo comma, l. fall.) superiore a sessanta rate mensili (non potendo il trattamento di tali crediti tributari privilegiati essere peggiore rispetto a quello fatto dall'art. 3 D. M. citato ai crediti contributivi chirografari, laddove effettivamente vi siano detti crediti contributivi e di essi la proposta preveda il pagamento dilazionato), con applicazione degli interessi al tasso legale vigente, e con precisa indicazione (in caso di dilazione) dei termini di pagamento, a partire dalla data di definitività del decreto di omologazione (ex art. 183 l. fall.).

14. A norma dell'art. 160, primo comma, l. fall., la proposta di concordato può prevedere: «c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse». Da tale disposizione – la quale non può mai riguardare i creditori prelatizi, cui si offra (come per regola generale) il pagamento integrale – si desume che, laddove il proponente voglia offrire «trattamenti differenziati» ai creditori chirografari ed anche ai creditori prelatizi – dei quali la proposta preveda (nei casi e nei limiti previsti dalla legge, in deroga alla regola generale che impone il pagamento integrale di tali crediti) la «soddisfazione non integrale» – «per la parte residua del credito» (ossia per la parte non coperta dalla prelazione), per la quale parte tali creditori «sono equiparati ai chirografari» e hanno, quindi, diritto di voto (art. 177, terzo comma, l. fall.), deve formare più classi distinte di creditori, suddividendoli «secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei». In tal caso, il tribunale, in sede di ammissione al concordato, deve procedere d'ufficio alla «valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi» (art. 163, primo comma, l. fall.), sicché la mancata suddivisione in classi, quando si prevedano trattamenti differenziati, ovvero la non corretta formazione delle classi sono cause di inammissibilità della proposta.

14.1. Nel caso di specie, appare necessario (a pena di inammissibilità della proposta) formare almeno le seguenti classi:

a) crediti per il cinquanta per cento degli accessori relativi ai crediti per contributi e premi dovuti a INPS e INAIL (artt. 2754-2778, n. 8, c.c.), di cui va offerto il pagamento nella misura di almeno il quaranta per cento, e che, perciò, sono equiparati ai chirografari per la «parte residua», ossia per il sessanta per cento del cinquanta per cento dell'ammontare degli accessori *de quibus* (in applicazione estensiva della regola desumibile dall'art. 177, terzo comma, l. fall., si da attribuire ad essi diritto di voto per la «parte residua», la quale, invero, non viene a estinguersi già con la presentazione della proposta di concordato, ma solo con l'effettivo pagamento del quaranta per cento; tuttavia, per tale parte – degradata a chirografo – la disposizione speciale dell'art. 3, comma 1, D. M. citato non esige il pagamento di una qualche percentuale);

b) crediti chirografari di INPS ed INAIL (tra essi compreso l'altro cinquanta per cento degli accessori relativi ai crediti per contributi e premi), di cui va offerto il pagamento in misura non inferiore al trenta per cento (crediti da ammettere al voto, appunto in quanto chirografari, per l'intero loro ammontare);



c) tutti gli altri crediti chirografari (ivi compresi gli interessi relativi ai crediti prelatizi, cui non si estendono le prelazioni *ex artt.* 2749, 2788 e 2855 c.c.), per l'intero loro ammontare, dei quali può essere offerto il pagamento in misura inferiore al trenta per cento, ma, comunque, in una percentuale determinata ed eguale per tutti i crediti collocati in questa classe.

15. In osservanza del generale principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.), appare necessario assegnare un termine ultimativo alla società debitrice, per consentire ad essa di ulteriormente integrare e modificare la proposta e le garanzie offerte in stretta aderenza alle indicazioni di cui sopra, nonché di replicare alle osservazioni dei creditori ricorrenti e del pubblico ministero, specie con riguardo alla dedotta sussistenza di fatti ostativi all'ammissione al concordato *ex art.* 173 l. fall. ed alla contestata validità delle fideiussioni offerte in riferimento all'abilitazione del soggetto garante.

15.1. La relazione del professionista *ex art.* 161, terzo comma, l. fall. dovrà essere, conseguentemente, integrata in relazione alle eventuali ulteriori integrazioni e modificazioni della proposta di concordato.

16. E' opportuno che i custodi giudiziari presentino una completa relazione conclusiva e riepilogativa delle operazioni compiute e delle indagini espletate.

P.Q.M.

Visto l'art. 162 l. fall.,

assegna

alla società debitrice proponente Agile s.r.l. termine ultimativo di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in cancelleria di atto integrativo/modificativo della proposta (nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 152 l. fall.), di ulteriori documenti e di memoria difensiva, nonché di conseguente integrazione della relazione del professionista *ex art.* 161, terzo comma, l. fall.;

dispone

l'acquisizione di informazioni presso la Banca d'Italia circa l'abilitazione del garante alla prestazione di fideiussioni, all'uopo delegando il giudice relatore;

assegna

ai custodi giudiziari termine di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in cancelleria di una completa relazione conclusiva e riepilogativa delle operazioni compiute e delle indagini espletate;


manda




alla cancelleria di comunicare, a mezzo fax, il presente decreto alla società debitrice  
proponente, ai creditori istanti, al pubblico ministero, al Ministro dello Sviluppo  
Economico ed ai custodi giudiziari.

Roma, 8-4-2010

Il presidente



depositato in  
8 APR. 2010 ore 14,15  




**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Sezione Fallimentare**  
*Ufficio Istanze*

**BIGLIETTO DI CANCELLERIA**

**PROCEDURA N. 1696/09**

SI COMUNICA ALLE SEGUENTI PARTI:

**CREDITORI ISTANTI:**

- Carnicella Alessandra +128 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1696/09**) **Fax:0668300457**
- Airaghi Delio +149 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1727/09**)
- Bassi Alberto +11 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1735/09**)
- Laurenza Giancarlo +10 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Simeone Ermanno Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma c/o Recchi Emilia (**Istanza n. 1736/09**)
- Aversano Raffaella +95 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Di Spensa Maria Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma c/o Recchi Emilia (**Istanza n. 1737/09**)
- Actis Roberto +141 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1747/09**)
- Ton Roberto +54 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1755/09**)
- Aileti Massimo +35 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1756/09**)
- Andrusiani Danzio Elio +81 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1761/09**)
- Corasiniti Maurizio +13 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1801/09**)
- Chiluzzi Mauro +23 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 1840/09**)
- Tramutoli Pierluigi +2 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. D'Atri Roberto Via Paolo Emilio, 34 Roma (**Istanza n. 1890/09**) **Fax:0632111483**
- Calandrini Renato elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (**Istanza n. 1902/09**) **Fax: 0637410036**
- Lucci Simonetta elettivamente domiciliata presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (**Istanza n. 1903/09**)
- Rori Carlo elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (**Istanza n. 1904/09**)
- Palma Fabrizio elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (**Istanza n. 1905/09**)
- Sutera Giovanni +1 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma (**Istanza n. 10/10**)
- Vinci Micaela +3 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Scicchitano Sergio Via Emilio Faa' di Bruno, 4 Roma (**Istanza n. 244/10**) **Fax:063725245**
- Procura della Repubblica c/o Tribunale ordinario di Roma settore civile PM d.ssa Loy- Viale Giulio Cesare, 54/b Roma (**Istanza n. 434/10**)
- **Del Gaudio Stefano +9** (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (**Istanza n. 534/10**)
- **Linsalata Renzo Oronzo +2** (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma (**Istanza n. 572/10**)

**DEBITORE**

- **AGILE SRL** elettivamente domiciliata c/o avv. Santaroni Mario Via di Porta Pinciana, 4 Roma **Fax:0642020266**
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** in persona del Ministro p t Via Molise, 2 Roma **Fax 0647052123**


- C.C.I.A.A. DI ROMA Viale dell'Oceano Indiano, 17 Roma **Fax:0652082312**
- PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA V.LE GIULIO CESARE, 54/B ROMA **Fax:063577309**
- Avv. Pace Francesca (custode giudiziario) Via Parigi, 11 Roma **Fax: 0648887057**
- Prof.ssa Saitta Daniela (custode giudiziario) Via Attilio Friggeri, 184 Roma **Fax:0635491670**
- Ing. Schirone Giuliano (custode giudiziario) Via D'Ovidio, 20 Roma **Fax: 0648887057**

NELLA ISTANZA DI AMMISSIONE A PROCEDURA DI C.P.  
 NEI CONFRONTI DI AGILE SRL

CHE IL COLLEGIO HA PRONUNCIATO IN DATA 08/4/2010

IL DECRETO ALLEGATO:

ROMA. - 9 APR. 2010

CANCELLIERE C.  
 Tommaso Labanca  


PROGASI ASSICURARE STESSA 170220  
 AVVENUTA RICEZIONE